

N. 2415-736-852-2242-2705-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: **CARLO CASINI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**VASSALLI**)

*Presentato il 2 marzo 1988*

---

Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità  
di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni

---

E SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GARGANI**

*Presentata il 9 luglio 1987*

---

Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento  
e le attribuzioni dei consigli giudiziari

---

**d'iniziativa del deputato CASINI CARLO**

*Presentata il 15 luglio 1987*

—

**Nuove norme sui Consigli giudiziari**

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, BARGONE, FER-  
RARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI, TORTO-  
RELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA**

*Presentata il 27 gennaio 1988*

—

Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità  
degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni  
in magistratura

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI  
GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GRILLO SALVATORE,  
GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO**

*Presentata il 12 maggio 1988*

—

Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari

—————  
*Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1989*

—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dalla VIII legislatura la Camera dei Deputati ha avviato la riforma dei consigli giudiziari e degli incarichi direttivi nella magistratura ordinaria. Il testo che oggi viene proposto è perciò il risultato di un prolungato dibattito, che non può dirsi neppure ora esaurito e che attende dall'Assemblea la risoluzione completa di alcuni problemi.

Con la prima proposta, la n. 1190 del dicembre 1979, si domandava un'ampia riforma che prevedeva anche dei « consigli regionali di giustizia » tra i cui componenti avrebbero dovuto essere anche rappresentanti degli enti locali. La Commissione giustizia ritenne di stralciare tutta questa parte della riforma, non accettata dalla maggioranza, ed elaborò un testo, che per altro non poté essere sottoposto all'esame dell'Assemblea a causa del suo anticipato scioglimento. Ma proprio questo testo fu riproposto con il n. 270 nella IX legislatura. Ad esso si aggiunse un'altra iniziativa, la n. 2401. Ne derivò un nuovo documento unificato pronto per l'Aula, ma ancora una volta decaduto con la fine della legislatura.

In questa X legislatura, la Commissione giustizia della Camera è stata investita degli stessi precedenti problemi con quattro proposte con prospettive parzialmente sovrapposte e parzialmente divergenti, sia quanto all'estensione della materia, sia quanto ai criteri ispiratori della disciplina: la n. 736 (Gargani) concernente i soli consigli giudiziari; la n. 852 (Casini) e la n. 2242 (Violante ed altri) riguardanti sia i consigli giudiziari che gli incarichi direttivi e il disegno di legge governativo n. 2415, che — ritenuto ancora lungo il percorso di riforma dei consigli — sperava in una rapida approva-

zione della temporaneità degli incarichi direttivi. La Commissione ha ritenuto di formulare un testo su tutta la materia che fu oggetto di discussione nelle due precedenti legislature, ed anzi, per certi aspetti, di ampliarlo ulteriormente.

La prima apparizione nell'ordinamento italiano dei Consigli giudiziari risale alla legge 14 luglio 1907, n. 511, che attribuì ad un organo che si chiamò « Consiglio Superiore della Magistratura » e a dei consigli giudiziari, a composizione parzialmente elettiva, competenze riguardanti la carriera dei magistrati.

Numerosi sono stati gli interventi legislativi successivi, riguardanti in prevalenza sia la composizione sia le funzioni di questi organi. Con la legge n. 1311 del 1912 e il regio decreto n. 91 del n. 1913 fu abolita la elettività di parte dei componenti, con il regio decreto n. 1978 del 1921 fu ripristinata, ma nuovamente fu eliminata nel 1923 (regio decreto n. 2786). La disciplina dell'ordinamento giudiziario del 1941 (regio decreto 30 gennaio n. 12) confermò il disfavore per l'elettività ed attribuì ai consigli il parere per la promozione a magistrati di Tribunale degli aggiunti e la decisione circa l'ammissione ai concorsi di appello.

Nuova riforma nel 1946 (regio decreto legislativo 31 maggio n. 511 e decreto legislativo 13 settembre n. 264): salvo alcuni membri di diritto i consigli vengono eletti dai magistrati ed hanno competenza anche in materia disciplinare.

La Costituzione concentrò (articolo 105) nel Consiglio superiore della magistratura le funzioni di governo dell'ordine giudiziario, cosicché con legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura e decreto del Presidente

della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, furono abolite alcune funzioni dei consigli (come quella disciplinare) rimesse al Consiglio superiore.

L'attuale disciplina deriva dalla legge 12 ottobre 1966, n. 825, e dal decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione 4 aprile 1967, n. 214, che peraltro hanno mantenuto in vita parzialmente le fonti precedenti, tra cui — segnatamente — il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

La questione di fondo che la Commissione giustizia della Camera ha dovuto affrontare riguarda il rapporto tra consigli giudiziari e Consiglio superiore della magistratura per un verso e per altro i rapporti dei consigli con i dirigenti degli uffici giudiziari. Sotto il primo profilo, infatti, i consigli giudiziari potrebbero essere intesi come piccoli consigli della magistratura a livello distrettuale o almeno come articolazioni periferiche del Consiglio superiore. In quest'ottica si potrebbero ricalcare da quest'ultimo le regole circa la composizione dei consigli giudiziari e il potenziamento delle loro funzioni potrebbe conseguentemente corrispondere a un alleggerimento dei compiti del Consiglio superiore.

Osta, però, a questo indirizzo la Costituzione repubblicana che attribuisce esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura i poteri di autogoverno. Perciò i consigli giudiziari, per quanto rafforzate siano le funzioni, non possono che avere compiti di preparazione e di consulenza riguardo alle decisioni finali del Consiglio superiore della magistratura.

Sull'altro versante, quello della direzione degli uffici locali, l'istanza di « democratizzazione » e di « trasparenza » spingerebbe a trasferire in organi collegiali elettivi gran parte dei poteri organizzatori propri dei capi. Ma, in contrasto, si osserva che la necessità di decisioni rapide mal si concilia con la natura di un organo collegiale spesso lontano dalla concretezza dei problemi posti dalla vita quotidiana. Inoltre è sempre più avvertito nella conduzione dell'attività giudiziaria il bisogno di una organizzazione

moderna di tipo « manageriale », la quale suppone un forte potere e una forte responsabilizzazione dei vertici degli uffici. Su questo punto la proposta elaborata dalla Commissione giustizia si sforza di operare un contemperamento di opposte esigenze: in sostanza di non rendere puramente esecutiva la funzione dei capi, ma nel contempo di eliminare ogni area di ingiustificata discrezionalità, che possa far sorgere il sospetto di un uso « personalistico » o « politico », o comunque « non verificabile » dal potere.

Nella concreta disciplina dei nuovi consigli giudiziari si può distinguere la materia della struttura, delle funzioni, del sistema elettorale.

LA STRUTTURA. — Quattro sono le principali novità proposte.

a) In primo luogo l'articolo 1 prevede un *Consiglio giudiziario anche presso la Corte di cassazione*, oltre che presso le Corti d'appello. L'innovazione è ragionevole perché sui magistrati di cassazione fino ad oggi aveva competenza il Consiglio presso la Corte d'appello di Roma. Con questa soluzione si teneva conto della residenza degli uffici come criterio, mentre appare molto più logico considerare la competenza territoriale, oltre alla diversità tra funzioni di merito e funzioni di legittimità. D'altra parte si tratta anche di meglio ripartire un carico di lavoro eccessivo per un unico organo. Al Consiglio presso la cassazione torna più naturale, poi, affidare le funzioni anche riguardo a tutti i magistrati fuori ruolo.

b) *Durata*. — L'ultimo comma dell'articolo 1 porta da 2 a 4 anni la durata dei consigli giudiziari. Lo scopo è — per quanto possibile — di effettuare le elezioni contemporaneamente a quelle per il Consiglio Superiore (articolo 15) ed anche di consentire lo svolgimento di un lavoro meno frammentato. È previsto peraltro (articolo 4, comma 2) che un consiglio giudiziario, il cui funzionamento sia divenuto impossibile, venga sciolto anticipata-

mente con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura.

c) *Composizione* — Respinta l'idea di una maggiore o minore quantità di componenti a seconda del numero dei magistrati del distretto, la novità maggiore consiste nella introduzione di quattro avvocati. Tale innovazione, assente nei progetti delle precedenti legislature, rappresenta una sorta di mediazione tra l'istanza di una più larga partecipazione, che aveva trovato la sua più ardita espressione nell'ipotesi degli organi regionali di giustizia, e la convinzione che l'indipendenza della Magistratura debba guardare con preoccupazione alla possibilità di influenze provenienti da aree esterne alla Magistratura stessa. È stata così respinta la proposta di immettere nei consigli anche un certo numero di professori universitari. Si è detto che in nessun modo i consigli possono avere il compito di orientare la giurisprudenza, cosicché non ha titolo a parteciparvi di per sé la dottrina giuridica, mentre i compiti organizzativi e di consulenza organizzativa possono essere arricchiti dall'opinione e dall'esperienza di chi nelle aule giudiziarie vive al pari dei magistrati. Del resto, ai quattro avvocati inseriti nei consigli gli articoli 6 e 7 richiedono una particolare maturità (iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per quanto riguarda il Consiglio presso la cassazione e dieci anni di effettivo esercizio della professione per i consigli distrettuali), mentre l'elezione diretta da parte di tutti i colleghi (iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori o iscritti negli albi del distretto) dovrebbe garantire che la scelta cada sui più capaci.

Per vero non sembra corretto invocare il parallelismo con il Consiglio superiore della magistratura per giustificare questa apertura ai « laici » nei consigli giudiziari, sia perché — come si è già detto — il primo è organo costituzionale di autogoverno e i secondi non possono essere immaginati come strutture decentrate di

esso, sia soprattutto perché alla diversità di funzioni si aggiunge la distanza dalle sedi giudiziarie. Questa diversità è resa palese dal fatto che i membri non togati dei consigli giudiziari, a differenza di quelli del Consiglio superiore della magistratura, non cessano di svolgere la loro funzione forense, per giunta nelle stesse sedi dove svolgono la loro attività i magistrati sottoposti alla loro osservazione. Deve essere valutato, perciò, il rischio che si creino, quanto meno sotto il profilo dell'apparenza o del sospetto, rapporti non chiari, nell'esercizio delle funzioni, tra magistrati che sanno di dover essere valutati anche da avvocati e avvocati che li valuteranno. Tuttavia sembra che questi possibili inconvenienti siano limitati dalle considerazioni sopra fatte e controbilanciati dall'arricchimento di una esperienza attinente al medesimo oggetto, ma considerato sotto una diversa angolatura.

Tenendo conto di tutto si è ritenuto comunque, opportunamente, di stabilire un punto di equilibrio distinguendo tra le varie funzioni dei consigli giudiziari ed escludendo la partecipazione dei componenti « laici » dalle deliberazioni concernenti il parere sulla carriera dei magistrati, sui tramutamenti e dalla verifica biennale della loro preparazione, capacità tecnico professionale, laboriosità e diligenza (articolo 18, commi 1 e 2).

Non si può negare che residuino peraltro ragioni di ulteriore approfondimento se si riflette sulla non reciprocità di situazione rispetto ai consigli degli ordini degli avvocati e procuratori (dove la eventuale presenza di un P.M. ha il solo compito di recepire la *notitia criminis* nel caso di procedimenti disciplinari).

D'altronde va considerato che i « laici » sono in netta maggioranza rispetto ai togati, che sono nove tra elettivi e di diritto (articoli 6 e 7).

Questi ultimi presso le Corti di appello restano il primo presidente e il procuratore generale, mentre nel Consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione sono il Presidente aggiunto ed il Procuratore generale aggiunto (articolo 6 commi 1 e 2). L'asimmetria si spiega con il fatto che il Presidente ed il Procuratore

generale della Cassazione sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura e con la regola generale della incompatibilità tra la partecipazione al Consiglio superiore della magistratura e la qualità di componente di un consiglio giudiziario (articolo 10, comma 5). Va segnalata anche la eliminazione delle riserve attualmente stabilite per le varie categorie di magistrati: ciò rende più libera la scelta e meno macchinoso il sistema delle decadenze e delle sostituzioni.

*d) Direzione.* Oggetto di un certo dibattito è stata la proposta di rendere elettiva la carica di presidente, vicepresidente e segretario e di escludere la eleggibilità dei due membri di diritto (articolo 8). Da un lato, infatti, si è osservato che far coincidere la presidenza del consiglio con quella della Corte d'appello significa esaltare la funzione di coordinamento e di consulenza del primo ed evitare una diarchia che potrebbe rivelarsi fonte di malessere e disfunzione nell'amministrazione della giustizia, tanto più che ai capi degli uffici competono ormai solo funzioni di sorveglianza. Con il sistema proposto — si continua — un magistrato di prima nomina o un giovane avvocato potrebbero presiedere organi in cui siedono obbligatoriamente, come componenti di diritto, magistrati al termine della carriera con incarichi di grande prestigio e responsabilità. In contrario la tesi risultata maggioritaria insiste sulla distinzione tra i compiti dei capi del distretto e della Corte di cassazione e quelli del consiglio, il quale dovrebbe controllare anche l'attività degli uffici diretti dal Primo Presidente e dal Procuratore generale.

Non mancano ipotesi di mediazione, che la Commissione ha inteso deliberatamente rimettere alla valutazione della Assemblea, come quella che vorrebbe eliminata la ineleggibilità dei capi del distretto o della cassazione, o che, anzi, restringerebbe l'elettorato passivo ai soli magistrati o, infine, che riserverebbe l'elezione al vicepresidente e al segretario. Una norma che va attentamente valutata è quella che domanda la partecipazione

di tutti i componenti alla elezione: essa garantisce il massimo di rappresentatività; ma crea il rischio di paralisi per cause involontarie o volontarie.

**LE FUNZIONI.** — Sono state precisate all'articolo 2 secondo il modello di un organo che svolge un compito ausiliario rispetto al Consiglio superiore della magistratura e di attuazione delle direttive di esso a livello distrettuale. Spettano al consiglio giudiziario le proposte circa la suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari e la assegnazione ad esse di magistrati e degli affari [n. 1 lettera *a*)] nonché relative alla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, degli esperti « laici » nelle sezioni specializzate [n. 1 lettera *d*)]. Il consiglio esprime anche il parere sulla assegnazione delle funzioni giurisdizionali agli uditori [lettera *g*)]. Questi poteri attribuiti ad un collegio largamente elettivo assicurano trasparenza in punti delicati. Ma la proposta qui illustrata va oltre ed assegna ai consigli anche compiti non solo di proposta ma decisori circa le supplenze, le applicazioni, e la soluzione dei relativi ricorsi, le aspettative ed i congedi [lettere *b*) e *c*)]. A tali poteri esclusivi si aggiungano quelli provvisori in via d'urgenza circa l'assegnazione delle funzioni a ciascun magistrato durante l'anno [lettera *b*), parte prima].

Queste scelte mirano per un verso ad alleggerire il lavoro del Consiglio superiore della magistratura (in materia in cui alla maggioranza della Commissione è sembrato non esserci violazione dell'articolo 105 della Costituzione), dall'altro ad evitare ogni critica anche nel caso di esigenze immediate non preventivabili all'inizio dell'anno (ma, a questo proposito qualcuno ha osservato che un organo collegiale non può avere la prontezza di decisione propria di una singola persona). I compiti descritti alle lettere *e*) ed *f*) investono invece il versante della collaborazione con i capi degli uffici giudiziari, cui il consiglio deve segnalare eventuali deficienze e suggerire possibili rimedi, sia di volta in volta quando se ne presenta la

opportunità, sia sistematicamente presentando all'inizio di ogni anno una relazione in pubblica seduta. I membri « laici » non partecipano alle sedute in cui la valutazione dei singoli magistrati diviene più intensa: si tratta del parere sulla progressione, nelle qualifiche, sui tramutamenti, sulla assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi [articolo 2, n. 2 lettera a)] e della sistematica verifica biennale della attività dei magistrati [n. 2, lettera b)]. Questa ultima costituisce una importante innovazione mirante ad eliminare la sommarietà, superficialità e spesso la conseguente ridondanza laudativa dei pareri espressi nelle occasioni di avanzamenti, tramutamenti ed incarichi. Si tratta, per vero, di un compito che esigerà dai nuovi consigli un grande impegno, specie considerando la brevità del termine biennale ed il permanere della normale attività giudiziaria dei singoli componenti. Non a caso l'articolo 3 attribuisce al consiglio poteri di accertamento, di acquisizione di atti e documenti sia presso i dirigenti degli uffici del distretto che presso il Ministero, di assumere informazioni, di ricevere istanze.

Per una sorta di reciprocità il Ministro di grazia e giustizia può intervenire alle riunioni del consiglio giudiziario, chiedere ad esso dati, copie, informazioni senza limiti (articolo 5). È questa una norma che cerca un evidente parallelismo con i rapporti intercorrenti tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro. Simile, a questo riguardo, è la regola (articolo 18, commi 3 e 4) della pubblicità generalizzata delle sedute (con il doppio limite concorrente che il consiglio decida altrimenti e che si tratti di questioni che possono arrecare pregiudizio alle persone). In questo caso la proposta predilige il modello di organo periferico del Consiglio Superiore della Magistratura piuttosto che di organo ausiliario e preparatorio.

IL SISTEMA ELETTORALE. — La materia è disciplinata negli articoli da 10 a 17. È stato scelto il sistema proporzionale senza riserva in ordine alla qualifica e solo con

il vincolo che le liste dei candidati devono contenere almeno un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti ed uno che eserciti quelle requirenti (articolo 11, comma 2).

Sono ovviamente distinte e contemporanee e svolte con il medesimo sistema le elezioni dei magistrati e quelle dei componenti laici.

Sono state respinte le ipotesi, contenute in taluni iniziali progetti, di rendere prevalente nella scelta elettorale la stima per la singola persona piuttosto che la forza di coesione di un gruppo. Le proposte di *panachage* e di sistema uninominale miravano a contrastare la formazione di correnti all'interno della magistratura associata o almeno a renderle più fluide. Sono stati peraltro segnalati inconvenienti per cui i rimedi sono apparsi inefficaci.

\* \* \*

La riforma riguarda incisivamente anche gli incarichi direttivi. Gli articoli 20 e 26 elencano le due categorie degli « uffici direttivi » e delle « funzioni di collaborazione direttiva » (con la quale denominazione si sostituisce l'attuale di « uffici semidirettivi »). Ragioni sostanzialmente terminologiche suggeriscono di mutare la dizione di « avvocato generale presso le Procure generali » (Cassazione e Corti di appello) in « procuratore generale aggiunto ». Si è ritenuto opportuno trasferire nel secondo tipo di uffici quello di Presidente di sezione presso la Corte di cassazione. L'Aula dovrà correggere un errore materiale di redazione del testo qui illustrato, che comprende il Procuratore della Corte di cassazione, sia nell'elenco dell'articolo 20 [lettera b)], sia in quello dell'articolo 26 [lettera c)].

Ma la innovazione di maggior rilievo consiste nella regola della temporaneità delle funzioni direttive e di collaborazione direttiva (articoli 21 e 27). Essa è maturata nella riflessione politica e nella stessa magistratura associata o no, tanto che può dirsi generalmente accolta. La sua motivazione va ricercata per un verso

nell'intento di evitare le cosiddette « incrostazioni di potere », cioè il consolidarsi di abitudini, relazioni, conoscenze che possono creare il rischio di una minor trasparenza nell'esercizio della funzione; dall'altro nella opportunità di far giungere a responsabilità dirigenziali un maggior numero di magistrati mettendo a frutto una più vasta area di capacità.

In contrasto con questi rilievi nel prolungato dibattito parlamentare ed extra-parlamentare, si è osservato che le capacità dirigenziali non sono proprie di qualsiasi magistrato, richiedendo una attitudine organizzativa e di comando che non è necessariamente conseguente alla competenza giuridica, alla diligenza e all'equilibrio nella amministrazione della giustizia. Perciò potrebbe risolversi in un danno la rinuncia al servizio dirigenziale di persone che già si sono fatte una esperienza e che hanno dimostrato spiccate attitudini senza che si siano palesati a loro riguardo sospetti di un uso non trasparente del potere, specie in una situazione, come quella attuale, che ha bisogno di elevate qualità manageriali nella amministrazione della giustizia. Si è poi osservato che una rigida e breve temporaneità comporta che quanti si sentono idonei alle cariche più elevate, le quali suppongono una maggiore anzianità, potrebbero essere costretti a rinunciare nella giovinezza a cariche dirigenziali di minor prestigio per evitare di « consumare » l'unica loro possibilità, con un danno per l'organizzazione giudiziaria che non potrebbe avvalersi pienamente delle loro eventuali spiccate doti. Per queste ragioni alcune proposte suggerivano da un lato un termine molto breve per l'incarico direttivo, dall'altro la sua rinnovabilità senza limiti per identici successivi periodi, previo un giudizio del Consiglio superiore della magistratura. Tale proposta è stata però respinta soprattutto per il timore che i giudizi del Consiglio superiore della magistratura finirebbero per essere di *routine* e conseguentemente la temporaneità resterebbe iscritta solo nella legge ma non nella vita pratica.

Il testo qui illustrato, peraltro, tiene conto di questa vasta discussione e descrive un sistema equilibrato fissando un termine abbastanza lungo per gli incarichi (cinque anni sia per gli incarichi direttivi che per quelli di collaborazione direttiva) e dall'altro la rinnovabilità di essi ma per una sola volta in diversa funzione dello stesso o di altro distretto. Ovviamente lo svolgimento delle funzioni semidirettive non impedisce il successivo passaggio a quelle direttive. In tal modo si ottiene il vantaggio di dare al dirigente un tempo sufficiente per comprendere i meccanismi degli uffici ed attuare un programma di dirigenza; non si disperde la esperienza acquisita; si consente dopo il quinquennio un intervento del Consiglio superiore della magistratura in funzione non negativa ma positiva per valorizzare le particolari capacità. Il sistema è completato da alcune regole: non è ammessa la proroga nell'incarico se non in caso di assoluta impossibilità di sostituzione (articoli 23 e 27, comma 2); gli uffici non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo nei successivi due anni (si tratta evidentemente di garantire un servizio non distratto ed un programma che possa pienamente dispiegarsi: articoli 22 e 27, comma 4); si cerca di rendere meno disagiata il ritorno del dirigente alle funzioni ordinarie stabilendo che al termine dell'incarico egli non debba cambiare sede o possa in certa misura scegliersi la sede (per i dirigenti l'articolo 24 stabilisce che alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato con precedenza su ogni altro alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero anche in soprannumero in uno degli uffici del comune in cui era preposto; per i semidirigenti l'articolo 27 prevede solo la permanenza, anche in soprannumero, nello stesso ufficio giudiziario). Va menzionato anche il disposto dell'articolo 25: il dirigente può esercitare le funzioni giurisdizionali soltanto presso le sezioni del proprio ufficio indicate nella apposita tabella annuale. In caso di improvvise emergenze egli può dirigere anche altre



sezioni, ma il provvedimento che lo decide deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Sembra al relatore che un momento di riflessione dovrà essere dedicato dall'Aula ad alcuni particolari. In primo luogo la formula usata dagli articoli 21 e 27 per la rinnovabilità è diversa: il primo recita che il nuovo incarico (direttivo) può essere conferito « in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di Corte d'appello », mentre il secondo consente « il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto ». La diversità della lettera farebbe pensare che il nuovo incarico direttivo (a differenza di quello semidirettivo) possa essere dato nello stesso ufficio, ma non sembra che la *ratio* possa essere in questa direzione.

In secondo luogo il testo qui illustrato diversamente dai testi precedenti e dal disegno di legge governativo, ha escluso la rinnovabilità dell'incarico di Presidente della Corte di cassazione, di Procuratore generale presso la medesima, di Presidente generale aggiunto presso la cassazione e di Presidente presso il Tribunale delle acque pubbliche (articolo 21, comma 2). L'eccezione al principio della rinnovabilità si spiega con il fatto che i menzionati incarichi direttivi di legittimità sono unici nell'intero territorio nazionale e quindi non consentono trasferimenti in diversi uffici di pari grado. Peraltro il principio della rinnovabilità si fonda sull'esigenza di non disperdere patrimoni di esperienza e capacità già consolidate: sotto quest'ultimo profilo la scelta precedente potrebbe sembrare più coerente, tanto più che i magistrati in questione sono per forza di cose ormai al termine della carriera.

Distaccandosi da tutte le proposte ed anche dal testo unificato, la Commissione giustizia nella fase finale del suo lavoro ha introdotto la norma fortemente innovativa contenuta nell'articolo 29. Vi si stabilisce che nessun magistrato può chiedere trasferimenti o funzioni diverse se

non siano trascorsi almeno due anni di effettivo svolgimento delle funzioni, mentre, una volta trascorsi sette anni l'assegnazione ad altre funzioni nella stessa sede o il trasferimento ad altra sede avviene di ufficio, su decisione del Consiglio superiore della magistratura. In tal modo si determina una generale mobilità del personale che in astratto costituisce certamente un vantaggio per sopperire alle varie esigenze, ma che crea problemi sui quali certamente la Camera dovrà attentamente soffermarsi. Per un verso il principio costituzionale della inamovibilità, posto a garanzia della indipendenza, non sembra violato, dato che il trasferimento avviene in via generale *ex lege*. Bisogna però riflettere che il singolo giudice può essere tentato di esercitare la professione in modo da avere una valutazione dal Consiglio superiore della magistratura che meglio soddisfi le sue aspettative. D'altra parte ai disagi del singolo magistrato possono aggiungersi quelli dell'intero sistema: si pensi all'enorme accumulo di lavoro presso il Consiglio superiore della magistratura. La stessa professionalità potrebbe riceverne danno e si sa che i processi nel passare da una mano all'altra non ricevono certo una accelerazione. È giusto che il relatore riassume i termini del dibattito affinché l'Aula possa fare una complessiva valutazione dei pro e dei contro.

Il sistema è completato con il principio della reversibilità delle funzioni (articolo 28): i magistrati che ricoprono un ufficio di legittimità possono, a loro domanda, essere restituiti a funzioni di appello o di tribunale e coloro che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrati di appello possono domandare di essere assegnati a funzioni di magistrato di tribunale.

Altra questione di non poco momento che è stata deliberatamente rimessa all'Aula riguarda il regime transitorio in materia di incarichi direttivi. Non si tratta tanto di salvaguardare le ragionevoli aspettative di chi ricopre attualmente funzioni dirigenziali o di invocare il principio dei « diritti quesiti », quanto di evi-

tare evidenti diseguaglianze. Il nuovo testo, infatti, prescrive che non si possono avere in una intera vita professionale, più di due incarichi direttivi. Conseguentemente chi, alla data di entrata in vigore della legge ne avrà già svolti due (caso tutt'altro che infrequente) non potrà ottenerne un altro. Ma è possibile che egli non avrebbe chiesto i precedenti incarichi se avesse saputo che essi, anziché costituire un trampolino di lancio o un addestramento per incarichi superiori, sarebbero diventati insuperabili ostacoli. Se poi all'entrata in vigore della legge un magistrato sta svolgendo un terzo incarico, pare che esso dovrebbe giungere alla conclusione del quinquennio, con la conseguenza che il fatto, in sé casuale, di svolgere una funzione direttiva in un determinato momento, rende diversa la

posizione rispetto a chi non la sta svolgendo (e magari non la sta svolgendo proprio per la speranza di poter concorrere in seguito ad una più ambita carica). Sono questi semplici accenni che mostrano quanto sia necessaria una approfondita riflessione sul regime transitorio.

Comunque, onorevoli colleghi, il lavoro svolto lungo tre legislature dalla Commissione giustizia consente di proporvi un testo insieme innovatore ed equilibrato, il cui impianto merita la vostra approvazione e le cui articolazioni meritano tutta la vostra intelligente collaborazione. Si confida pertanto in un sollecito esame del testo e nella sua conseguente approvazione.

CARLO CASINI, *Relatore.*

TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Norme sui consigli giudiziari, sulla temporaneità degli uffici direttivi e monocratici e sulla reversibilità delle funzioni.**

TITOLO I  
CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.  
COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI.

ART. 1.  
*(Costituzione e competenza territoriale).*

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita altresì le sue funzioni nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

ART. 2.  
*(Attribuzioni).*

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) formula, ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale

suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando, in relazione alle esigenze concrete degli uffici, le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Le proposte sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura con le richieste, i reclami e le osservazioni che le riguardano;

*b)* attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni; dispone le supplenze e le applicazioni dei magistrati; provvede sulle richieste e sui reclami dei magistrati presentate in relazione a tali materie;

*c)* decide sulle aspettative e i congedi;

*d)* propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura;

*e)* segnala ai titolari degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento degli uffici e formula proposte dirette a rimuoverne le cause e a migliorare l'organizzazione dei servizi;

*f)* nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente;

*g)* esprime parere in ordine all'assegnazione delle funzioni giurisdizionali agli uditori all'esito del tirocinio, previa acquisizione dei relativi atti e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso;

*h)* svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli affidi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

## 2. Il consiglio giudiziario inoltre:

*a)* esprime pareri sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati e, quando

il Consiglio superiore delle magistrature ne fa richiesta, sui tramutamenti, sull'assegnazione delle funzioni e sul conferimento degli incarichi previsti dagli articoli 20 e 26, nonché sul conferimento ai magistrati di funzioni amministrative e di incarichi extragiudiziari;

b) verifica ogni biennio l'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, anche con riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, al tipo di lavoro svolto dal singolo magistrato ed al rispetto del termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali; redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere copia del rapporto che lo riguarda e di proporre reclamo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

ART. 3.

*(Poteri nell'esercizio dell'attività).*

1. Nell'espletamento dei propri compiti il consiglio giudiziario può disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, assumere informazioni presso i dirigenti degli uffici del distretto e presso il Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari.

ART. 4.

*(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Scioglimento del consiglio giudiziario).*

1. Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

2. Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

## ART. 5.

*(Attribuzioni del Ministro  
di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

a) chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

b) conoscere i risultati degli accertamenti svolti dal consiglio giudiziario;

c) ottenere copia del processo verbale delle sedute del consiglio giudiziario.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può intervenire, anche attraverso un sottosegretario, alle riunioni del consiglio giudiziario e trasmettere note, osservazioni e chiarimenti, quando lo ritiene opportuno o quando il consiglio giudiziario ne fa richiesta.

## CAPO II.

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.

## ART. 6.

*(Composizione del consiglio giudiziario  
presso la Corte di cassazione).*

1. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è composto da:

a) presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

c) sette magistrati di cassazione, eletti con voto personale e segreto tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte stessa;

d) quattro avvocati iscritti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patro-

cinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

ART. 7.

*(Composizione del consiglio giudiziario presso la corte di appello).*

1. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello è composto da:

- a) presidente della corte di appello;
- b) procuratore generale della Repubblica;
- c) sette magistrati eletti con voto personale e segreto tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto;
- d) quattro avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto, che abbiano svolto almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto.

ART. 8.

*(Presidenza).*

1. Il consiglio giudiziario elegge, a scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti i componenti, un presidente, un vicepresidente ed un segretario tra i magistrati componenti elettivi.

ART. 9.

*(Personale di segreteria).*

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della medesima Corte.

2. Alla segreteria dei consigli giudiziari presso le corti di appello è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte di appello.

## CAPO III.

## ELEZIONE DEI COMPONENTI.

## ART. 10.

*(Eleggibilità, incompatibilità e decadenza).*

1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei membri del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 33 della stessa legge.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.

4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

7. I componenti del consiglio giudiziario decadono nel caso in cui non intervengono a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

## ART. 11.

*(Presentazione delle liste).*

1. I componenti togati del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione



sono eletti da magistrati in servizio presso la medesima Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione. I componenti togati dei consigli giudiziari presso le corti di appello sono eletti da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari delle singole corti di appello.

2. Le elezioni si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati e deve comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Lo stesso sistema si applica per la elezione degli avvocati.

4. Per le elezioni del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione le liste devono essere presentate, per i togati, da magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte e, per i laici, da avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Per le elezioni dei consigli giudiziari presso le corti di appello le liste devono essere presentate, per i togati, da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e, per i laici, da avvocati e procuratori iscritti agli albi del medesimo distretto.

6. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di persone pari almeno al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

#### ART. 12.

*(Espressione del voto).*

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, nell'ambito della lista votata, in numero non superiore a due, per quanto riguarda i membri laici, e non superiore a tre, per i membri togati.

## ART. 13.

*(Assegnazione di seggi).*

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi, si divide per sette il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione dei magistrati e per quattro il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione degli avvocati.

2. A ciascuna lista si attribuisce quindi un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente previsto dal comma 1.

3. Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori a sette per i togati ed a quattro per i laici, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

5. Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al comma 2 dell'articolo 11, si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

## ART. 14.

*(Reclami).*

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al Consiglio superiore della magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la necessaria documentazione, decide sui reclami entro trenta giorni dalla loro presentazione.

## ART. 15.

*(Rinnovo del consiglio giudiziario).*

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio giudiziario precedente.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 4, le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

## ART. 16.

*(Sostituzione dei componenti eletti).*

1. Se, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente elettivo cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito entro trenta giorni e fino alla scadenza dell'originario quadriennio, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

2. Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituti da eleggere.

## ART. 17.

*(Insediamento).*

1. Il presidente aggiunto della Corte di cassazione o il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convocano il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario.

## ART. 18.

*(Sedute del consiglio giudiziario e pubblicità).*

1. Alle sedute dei consigli giudiziari per le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 partecipano tutti i componenti.

2. Alle sedute per le materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 partecipano soltanto i componenti togati.

3. Le sedute sono pubbliche, salvo che, per particolari questioni che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone, il consiglio giudiziario deliberi altrimenti.

4. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, e sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può prendere visione di qualunque atto del consiglio giudiziario e richiederne copia.

## ART. 19.

*(Deliberazioni).*

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Per le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 è altresì necessaria la presenza di almeno due componenti laici.

## TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI  
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

## ART. 20.

*(Uffici direttivi).*

1. Sono uffici direttivi quelli di:

a) presidente della Corte di cassazione:

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;

d) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente del tribunale di sorveglianza;

e) presidente del tribunale e procuratore della Repubblica;

f) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

g) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

#### ART. 21.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

#### ART. 22.

*(Condizioni per la nomina).*

1. Gli uffici direttivi della magistratura di legittimità e di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi due anni.

## ART. 23.

*(Proroga).*

1. È ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

## ART. 24.

*(Cessazione dall'ufficio  
per scadenza dell'incarico).*

1. Fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 21, alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

## ART. 25

*(Funzioni giurisdizionali).*

1. Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quelle indicate nella tabella annuale soltanto previo provvedimento motivato nei casi di impedimento del presidente titolare indicato o di gravi esigenze di servizio; il provvedimento dev'essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

## ART. 26.

*(Funzioni di collaborazione direttiva).*

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione della Corte di cassazione;

*b)* presidente di sezione di corte di appello;

*c)* procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte di appello;

*d)* presidente di sezione di tribunale;

*e)* consigliere istruttore aggiunto;

*f)* procuratore della Repubblica aggiunto;

*g)* dirigente di sezione di pretura.

#### ART. 27.

*(Durata dell'ufficio — Cessazione).*

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 26 durano in carica cinque anni. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

2. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

3. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1, alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, allo stesso ufficio giudiziario, anche in sovrannumero.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito e di legittimità non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve aver luogo entro i successivi due anni.

#### ART. 28.

*(Reversibilità delle funzioni).*

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di appello o di tribunale.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello

o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.

ART. 29.

*(Assegnazione a funzioni diverse  
- Trasferimento ad altra sede).*

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse, o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

*(Modifica del ruolo organico  
della magistratura).*

1. Nel ruolo organico della magistratura è istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

2. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, meno uno.

3. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la corte di appello sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano il posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione continuano ad esercitare le relative funzioni.



## ART. 31.

*(Vacanze negli incarichi.  
Disposizioni regolamentari).*

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 20 e 26 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

3. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei commi 1 e 2 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

## DISEGNO DI LEGGE

N. 2415

ART. 1.

*(Uffici direttivi).*

1. Sono uffici direttivi quelli di:

a) presidente della corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la corte di cassazione, presidente aggiunto della corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione della corte di cassazione;

d) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente del tribunale di sorveglianza;

f) presidente del tribunale e procuratore della Repubblica;

g) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

h) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 2.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo. Nei casi relativi alle lettere da d) ad h) è consentito, per una sola volta, il

conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie di altro distretto di corte d'appello.

ART. 3.

*(Condizioni per la nomina).*

1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi diciotto mesi.

2. Gli uffici direttivi della magistratura di legittimità non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro l'anno successivo.

ART. 4.

*(Proroga).*

1. È ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 5.

*(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, o anche in soprannumero, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in soprannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 6.

*(Funzioni giurisdizionali).*

1. Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore

titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quelle indicate nella tabella annuale soltanto previo provvedimento motivato nei casi di impedimento del presidente titolare indicato o di gravi esigenze di servizio.

## ART. 7.

*(Funzioni di collaborazione direttiva).*

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione di corte di appello;

b) procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione e presso la corte d'appello;

c) presidente di sezione di tribunale;

d) consigliere istruttore aggiunto;

e) procuratore della Repubblica aggiunto;

f) dirigente di sezione di pretura.

## ART. 8.

*(Durata dell'ufficio - Cessazione).*

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 7 durano in carica cinque anni. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

2. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

3. Fermo restando il disposto del comma 1, secondo periodo, alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, allo stesso ufficio giudiziario, anche in soprannumero.

## ART. 9.

*(Distribuzione degli affari giudiziari).*

1. Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 1 e 7, nonché il giudice incaricato dell'istruzione penale quando all'ufficio di istruzione sono applicati più giudici, debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

2. La revoca di provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

3. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

5. Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri predeterminati ».

## ART. 10.

*(Reversibilità delle funzioni).*

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di appello o di tribunale.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.

## ART. 11.

*(Disposizioni finali).*

1. Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e presso le corti di appello e sono sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso le corti di appello.

2. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 1 e 7 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data

di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul *Bollettino* ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

3. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del comma 2 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 736

ART. 1.

*(Epoca delle elezioni dei consigli giudiziari).*

1. Ogni quadriennio, contestualmente con le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto e gli avvocati e procuratori iscritti negli albi professionali di ciascun tribunale del distretto provvedono alle elezioni dei componenti il consiglio giudiziario.

ART. 2.

*(Costituzione dei consigli giudiziari).*

1. Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario composto:

a) dal primo presidente della corte di appello, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Repubblica;

c) da sei magistrati, eletti da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: due magistrati di cassazione, due magistrati di corte di appello, due magistrati di tribunale;

d) da tre avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto che abbiano svolto quindici anni di effettivo esercizio della professione, eletti da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto, con voto personale e segreto.

2. In caso di mancanza o di impedimento il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che esercita la relativa funzione.

3. I magistrati e gli avvocati i quali, per il numero dei suffragi raccolti, se-

guono quelli risultati eletti nelle rispettive liste, vengono chiamati a sostituire quelli che per qualsiasi motivo cessano dalla carica nel quadriennio.

4. Alla scadenza di tale periodo cessano dalla carica anche quando hanno sostituito gli altri durante il quadriennio medesimo.

5. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

6. Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato componente meno anziano.

ART. 3.

*(Eleggibilità).*

1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei magistrati facenti parte del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.

4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

7. Non sono eleggibili i componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati nel biennio successivo alla scadenza.

8. Gli avvocati componenti il consiglio giudiziario decadono se durante il mandato vengono colpiti da sanzioni disciplinari o nel caso in cui non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

9. Agli avvocati decaduti subentrano i primi non eletti.

ART. 4.

*(Sistema di elezione).*

1. I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di ogni corte di appello mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, in collegio unico distrettuale.

2. Lo stesso sistema si applica per le elezioni degli avvocati.

ART. 5.

*(Validità delle deliberazioni).*

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno sette componenti di cui cinque magistrati.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale quello del presidente della corte di appello.

ART. 6.

*(Attribuzioni).*

1. Il consiglio giudiziario:

a) redige, ogni biennio, un rapporto informativo sulla laboriosità e diligenza, sulla capacità tecnico professionale dimostrata da ogni magistrato, di carriera sia giudicante che requirente;

b) esprime pareri motivati per la nomina a magistrato di corte di appello e a magistrato di Cassazione sulla base dei rapporti in precedenza redatti;

c) trasmette al Ministero di grazia e giustizia, assunte sommarie informazioni, i rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

d) autorizza, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e valutata ogni altra circostanza, i magistrati a risiedere in comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni.

ART. 7.

*(Disposizione transitoria).*

1. La durata in carica dei componenti degli attuali consigli giudiziari è prorogata fino alla durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 8.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede ad emanare un nuovo regolamento per la elezione dei consigli giudiziari.

N. 852

## CAPO I

## COMPOSIZIONE ED ELEZIONI

## ART. 1.

*(Composizione).*

1. Il Consiglio giudiziario è costituito presso la Corte suprema di Cassazione e presso ogni Corte d'appello.

2. Del primo sono componenti elettivi nove magistrati di Cassazione in servizio nei corrispondenti uffici e, di diritto, il primo presidente della Corte di Cassazione che lo presiede ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

3. Dei secondi sono componenti elettivi magistrati in servizio negli uffici giudiziari del corrispondente distretto, in numero di sette se l'organico complessivo è inferiore alle duecentocinquanta unità alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni dei Consigli giudiziari, in numero di nove negli altri casi. Sono componenti di diritto il presidente della Corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale.

4. Dei componenti elettivi almeno uno deve esercitare funzioni giudicanti ed uno funzioni requirenti.

5. Il Consiglio giudiziario elegge il segretario tra i suoi componenti a maggioranza e a scrutinio segreto.

## ART. 2.

*(Eleggibilità).*

1. Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far

parte dei Consigli giudiziari e i componenti dei Consigli giudiziari non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

3. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

## ART. 3.

*(Sistema di elezione).*

1. I componenti elettivi del Consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

2. Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, in numero non inferiore al 5 per cento degli elettori, e debbono comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

## ART. 4.

*(Svolgimento delle elezioni).*

1. Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il Consiglio giudiziario uscente provvede a costituire l'ufficio elettorale presso la Suprema Corte di Cassazione o la Corte d'appello, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nella Corte di Cassazione o nel distretto e presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

2. Le liste vanno presentate all'ufficio elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

3. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza non superiori alla metà, arrotondata per ec-

cesso, dei componenti da eleggere e con facoltà di indicazione anche in liste diverse da quella votata in numero non superiore a due se i componenti elettivi sono sette, non superiore a tre negli altri casi.

## ART. 5.

*(Epoca delle elezioni).*

1. Le elezioni dei Consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

2. I seggi elettorali costituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per l'elezione dei Consigli giudiziari.

## ART. 6.

*(Assegnazione dei seggi).*

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi attribuiti a ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

2. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

3. Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

5. Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al comma 4 dell'articolo 1 si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, il can-

didato nella stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

6. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del 5 per cento del numero dei votanti.

## ART. 7.

*(Contestazioni relative alle operazioni elettorali).*

1. L'ufficio elettorale previsto dal comma 1 dell'articolo 4 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

2. Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

## ART. 8.

*(Reclami).*

1. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1.

## ART. 9.

*(Funzionamento dei Consigli giudiziari).*

1. Per la validità delle delibere del Consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. I trasferimenti di componenti del Consiglio giudiziario nell'ambito di uffici della suprema Corte di Cassazione o del medesimo distretto non importano sostituzione.



3. Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della Corte d'appello o è trasferito dal distretto di elezione presso la Suprema Corte o in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, tra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti nel comma 5 dell'articolo 6.

## CAPO II.

### COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

#### ART. 10.

*(Competenza per territorio).*

1. Il Consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti degli uffici giudiziari del collegio elettorale.

#### ART. 11.

*(Attribuzioni).*

1. Il Consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) esprime pareri al Consiglio superiore della magistratura circa la progressione nelle categorie dei magistrati e il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, nonché, a richiesta dell'organo di autogoverno, sul conferimento di uffici direttivi e sul rilascio di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività estranee a quelle istituzionali dei magistrati;

b) esamina le proposte formulate annualmente dai titolari degli uffici sulla divisione in sezioni, la destinazione dei magistrati e la sostituzione nei casi di impedimento temporaneo ove non prevista per legge, nonché i reclami dei magi-

strati interessati. Formula le proprie osservazioni al riguardo e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura unitamente ai verbali delle assemblee degli uffici convocate ai sensi dell'articolo 16;

c) redige annualmente, nel mese di novembre, una relazione sulle difficoltà e deficienze degli uffici giudiziari, indicando eventuali disfunzioni e formulando proposte per migliorare l'organizzazione dei servizi. Trasmette il documento sia al procuratore generale, che deve tenerne conto nella relazione annuale, sia ai titolari degli uffici direttivi;

d) segnala ai titolari dell'azione disciplinare fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito delle sue attribuzioni;

e) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura, anche al solo fine di fornire informazioni.

## CAPO III

### FUNZIONAMENTO

#### ART. 12.

*(Insediamento).*

1. Il primo presidente della Corte di Cassazione e il presidente della Corte d'appello convocano i rispettivi Consigli giudiziari entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

2. Nella prima seduta il Consiglio giudiziario elegge il segretario.

#### ART. 13.

*(Pubblicità delle delibere).*

1. Le deliberazioni sono rese pubbliche rispettivamente presso la Suprema corte di Cassazione o presso la Corte d'appello ed i tribunali del distretto, salvo che il Consiglio giudiziario disponga altrimenti

o che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone. Le deliberazioni vengono in ogni caso trasmesse in copia al Consiglio superiore della magistratura.

3. Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relative a persone e ad atti per i quali il Consiglio giudiziario lo decida.

#### ART. 14.

*(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

a) di richiedere al Consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

b) di richiedere copia di tutti gli atti del Consiglio giudiziario, anche ricoperti dal segreto, al fine di promuovere l'azione disciplinare;

c) di intervenire alle riunioni del Consiglio giudiziario su richiesta del medesimo, anche tramite un suo delegato.

#### ART. 15.

*(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del Consiglio giudiziario).*

1. Il Consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Ne è disposto lo scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, se il funzionamento ne diviene impossibile.

2. Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

#### ART. 16.

*(Assemblea degli uffici).*

1. L'assemblea dei magistrati è convocata e presieduta per ogni ufficio dal tito-

lare per discutere di questioni attinenti all'organizzazione degli uffici medesimi:

a) annualmente entro il 15 ottobre, in sede di formulazione delle proposte di cui alla lettera b) dell'articolo 11;

b) su richiesta scritta di almeno il 40 per cento dei magistrati dell'Ufficio;

c) quando il Consiglio giudiziario o il titolare dell'ufficio lo ritengano opportuno.

2. L'ordine del giorno è preventivamente reso pubblico a mezzo affissione negli uffici interessati.

3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio ed esprime il proprio avviso esclusivamente su questioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

4. Dell'assemblea si redige verbale che viene trasmesso al Consiglio giudiziario e che deve raccogliere le osservazioni espresse dai partecipanti e i rilievi del dirigente.

#### ART. 17.

*(Uffici direttivi).*

1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

a) il presidente della Corte di Cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di Cassazione; presidente aggiunto della Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione e avvocato generale della Corte di Cassazione;

d) presidente di Corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) avvocato generale di sezione distaccata di Corte di appello;

f) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica

presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

g) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

h) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

i) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

#### ART. 18.

*(Nomina).*

1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dalla lettera a) dell'articolo 11.

2. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

#### ART. 19.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. Fuori dei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 17, la rinnovazione dell'incarico nel medesimo ufficio direttivo è consentita per una sola volta.

3. Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

#### ART. 20.

*(Condizioni per la nomina).*

1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro il successivo biennio.

#### ART. 21.

*(Proroga).*

1. È eccezionalmente ammessa la proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

#### ART. 22.

*(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).*

1. Al magistrato che cessa dall'incarico, può essere conferito un ufficio direttivo in sede giudiziaria diversa anche della stessa regione.

#### ART. 23.

*(Funzioni giurisdizionali).*

1. Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

#### ART. 24.

*(Funzioni di collaborazione direttiva).*

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione e avvocato generale di Corte di appello;

b) presidente di sezione di tribunale;

c) consigliere istruttore aggiunto;

d) procuratore della Repubblica aggiunto;

e) dirigente di sezione di procura.

## ART. 25.

*(Nomina e durata dell'ufficio).*

1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dei magistrati interessati e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario competente.

2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 24 durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

## ART. 26.

*(Criteri per l'assegnazione degli affari giudiziari).*

1. I criteri oggettivi per l'assegnazione degli affari giudiziari sono i seguenti:

- a) la materia degli affari;
- b) l'ordine cronologico di iscrizione a ruolo o nei registri, attestato dal funzionario responsabile del servizio;
- c) il turno di servizio dei magistrati riferito alla data ultima dei fatti che formano oggetto del procedimento;
- d) l'ordine alfabetico dei cognomi degli attori, dei ricorrenti, degli imputati o, in difetto, delle parti offese.

2. Ai fini dell'assegnazione degli affari secondo la materia possono essere istituite unità specializzate. Nella formazione delle unità specializzate si tiene conto della attitudine di ciascun magistrato desunta dalla precedente esperienza professionale, degli studi effettuati e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento scientifico.

3. Il magistrato può esserè destinato ad altra unità specializzata soltanto dopo il decorso di due anni, salvo particolari esigenze di servizio. L'unità specializzata può essere costituita anche da un solo magistrato.

4. Nelle unità specializzate di cui ai commi 2 e 3 e nelle sezioni specializzate costituite in base alla legge, non sono ammesse assegnazioni secondo ulteriore suddivisione della materia.

## ART. 27.

*(Tabelle annuali degli uffici giudiziari).*

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i dirigenti degli uffici nel trasmettere ai Consigli giudiziari le tabelle dell'anno successivo, indicano i criteri, tra quelli enunciati nell'articolo 26, ritenuti più idonei al fine delle assegnazioni di processi.

2. I Consigli giudiziari formulano le proposte per la composizione delle tabelle dell'anno successivo, tenuto conto dei criteri prescelti per l'assegnazione dei processi.

3. Il Consiglio superiore della magistratura forma le tabelle annuali degli uffici giudiziari dei vari distretti approvando o stabilendo i criteri più idonei tra quelli indicati nell'articolo 26.

4. In caso di difformità il Consiglio superiore stesso provvede alla scelta dei criteri.

## ART. 28.

*(Assegnazione degli affari giudiziari).*

1. I Consigli giudiziari, nell'ambito distrettuale, vigilano sull'applicazione dei criteri determinati secondo gli articoli precedenti.

2. Il dirigente dell'ufficio assegna gli affari seguendo i criteri determinati a norma degli articoli precedenti.

3. Negli uffici costituiti in sezioni il dirigente dell'ufficio assegna tra esse gli affari seguendo i medesimi criteri.

4. Il dirigente della sezione provvede nello stesso modo tra i magistrati che la compongono.

5. I dirigenti degli uffici e delle sezioni possono assegnare gli affari in deroga ai criteri oggettivi o revocare le as-

segnazioni già disposte con provvedimento motivato, nel caso di eccessivo carico di lavoro o per altre ragioni.

6. I provvedimenti di assegnazione in deroga e di revoca sono motivati e immediatamente comunicati ai magistrati interessati.

7. Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato al Consiglio giudiziario.

8. Avverso i provvedimenti di assegnazione in deroga e della revoca è ammesso ricorso da parte del magistrato interessato al Consiglio superiore della magistratura, il quale decide senza ritardo ed inoppugnabilmente, tenuto conto delle osservazioni del dirigente dell'ufficio. Nelle more del procedimento il magistrato investito può compiere gli atti urgenti ed irripetibili ai sensi dell'articolo 69 del codice di procedura penale.

#### ART. 29.

*(Immutabilità dell'assegnazione e sostituzioni).*

1. L'assegnazione degli affari è immutabile fino alla loro definizione, salvi gli effetti delle supplenze, i casi di applicazione e di mutamento nella composizione dell'ufficio e delle tabelle, e salvò quanto, disposto nell'articolo 28.

2. Le sostituzioni ammesse dalle leggi processuali per il compimento di singoli atti nei casi indispensabili sono disposte dai dirigenti gli uffici o le sezioni con provvedimento succintamente motivato.

3. Qualora lo richiedano la complessità, l'entità o l'urgenza di una istruttoria penale, il magistrato incaricato nella trattazione del relativo affare può essere coadiuvato da uno o più magistrati dello stesso ufficio, indicati dal dirigente con provvedimento motivato.

#### ART. 30.

*(Reversibilità delle funzioni).*

1. Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 31.

*(Decorrenza degli incarichi).*

1. Per i magistrati titolari di uffici direttivi o di collaborazione direttiva, la durata degli incarichi medesimi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 32.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I Consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del capo I della presente legge. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai Consigli giudiziari in carica.

3. I Consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

N. 2242

TITOLO I  
CONSIGLI GIUDIZIARICAPO I.  
COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE.ART. 1.  
(Composizione).

1. Il consiglio giudiziario è composto da dodici componenti, dei quali sette sono eletti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e quattro nominati tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione forense. Ne fa parte, inoltre, di diritto, il Presidente della corte d'appello.

2. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni ed ha sede presso la corte d'appello.

ART. 2.  
(Comitato di presidenza).

1. Il consiglio giudiziario elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza di essi ed a scrutinio segreto, un presidente scelto tra i magistrati, un vice-presidente scelto tra i membri laici ed un segretario, i quali costituiscono il comitato di presidenza.

2. Il comitato di presidenza dà impulso all'attività del consiglio e promuove la esecuzione delle sue deliberazioni.

ART. 3.

(Commissioni).

1. Il consiglio giudiziario può costituire al suo interno commissioni referenti.

ART. 4.

(Personale di segreteria).

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte d'appello.

CAPO II.

ELEZIONE DEI COMPONENTI  
E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO.ART. 5.  
(Nomina dei membri laici).

1. Il consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati e le facoltà di giurisprudenza della regione, elegge quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione forense.

2. La elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza di quattro quinti dell'assemblea.

3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista nel comma 2. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.

## ART. 6.

*(Presentazione delle liste per l'elezione dei componenti eletti tra magistrati).*

1. L'elezione dei membri togati del consiglio giudiziario si effettua in collegio unico distrettuale, con il sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati senza distinzione di categoria.

2. Le liste debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero pari al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

## ART. 7.

*(Espressione del voto).*

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a due, nell'ambito della lista votata.

## ART. 8.

*(Svolgimento delle elezioni).*

1. Per lo svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, intendendosi in esse sostituiti il termine di Corte di cassazione con quello di corte d'appello ed il termine Consiglio superiore della magistratura con quello di consiglio giudiziario.

## ART. 9.

*(Assegnazione di seggi).*

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi si divide per sette il numero dei voti validi espressi nel collegio.

2. A ciascuna lista quindi si attribuisce un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente previsto dal comma 1.

3. Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori a sette, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

## ART. 10.

*(Cause di ineleggibilità).*

1. Per l'eleggibilità dei componenti togati del consiglio giudiziario valgono le disposizioni dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che abbiano fatto arte del consiglio giudiziario per il cui rinnovo vengano indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

## ART. 11.

*(Reclami).*

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al Consiglio superiore della magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura decide sui reclami entro quindici giorni dalla loro presentazione.

## ART. 12.

*(Rinnovo del consiglio).*

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contem-

poraneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio precedente.

### CAPO III.

#### ATTRIBUZIONI.

##### ART. 13.

*(Competenza per territorio).*

1. Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

##### ART. 14.

*(Attribuzioni).*

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici direttivi, i progetti per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando in relazione alle esigenze concrete degli uffici le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Stabilisce le funzioni proprie di ciascun magistrato e precisa i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge. I progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui alla lettera a) dell'articolo 21;

b) formula proposte al Consiglio superiore della magistratura per il conferimento degli uffici previsti dall'articolo 31;

c) decide sulle richieste e sui reclami dei magistrati in ordine alle materie previste dalle lettere precedenti;

d) effettua ogni biennio un esame dell'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, con particolare riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari ed al termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere comunicazione del rapporto che lo riguarda e di impugnarlo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione;

e) decide sulle aspettative e i congedi;

f) delibera sulla nomina e revoca dei vice-pretori onorari, dei conciliatori, dei vice-conciliatori, nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate;

g) fornisce pareri al Consiglio superiore della magistratura in ordine alle progressioni ed ai trasferimenti dei magistrati, ai conferimenti ai magistrati di incarichi per funzioni amministrative o comunque estranee a quelle istituzionalmente loro proprie;

h) vigila sul comportamento dei magistrati, segnalando i fatti suscettibili di comportare responsabilità disciplinari ai titolari dell'azione disciplinare e al Consiglio superiore della magistratura;

i) vigila sul funzionamento degli uffici giudiziari, indicando ai titolari degli uffici direttivi le eventuali deficienze e proponendo i provvedimenti diretti a rimuovere le cause di esse ed a migliorare l'organizzazione dei servizi;

l) svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*m)* nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente.

## ART. 15.

*(Esercizio dell'attività).*

1. Al fine dell'espletamento dei propri compiti, il consiglio giudiziario dispone indagini, conosce gli atti ed i risultati delle ispezioni promosse dal Ministero di grazia e giustizia, riceve istanze e osservazioni dai magistrati, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali ed in genere dai cittadini.

## CAPO IV.

## FUNZIONAMENTO.

## ART. 16.

*(Insediamento).*

1. Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il comitato previsto dall'articolo 2.

## ART. 17.

*(Deliberazioni).*

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, tra i quali almeno due componenti laici. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

## ART. 18.

*(Pubblicità delle sedute e degli atti).*

1. Le sedute del consiglio giudiziario sono pubbliche salvo che, per particolari questioni, il consiglio deliberi altrimenti.

2. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio disponga altrimenti; esse in ogni caso vengono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

3. Sono in ogni caso pubblici i dati relativi ai flussi di lavoro.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può chiedere e deve ottenere qualunque atto del consiglio giudiziario.

## ART. 19.

*(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

*a)* di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

*b)* di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;

*c)* di ottenere copia di tutti gli atti di esso.

2. Inoltre il Ministro di grazia e giustizia interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti.

## ART. 20.

*(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del consiglio giudiziario).*

1. Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

2. Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sentiti i comitati di presidenza dello stesso consiglio giudiziario.

3. Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 21.

*(Assemblea degli uffici).*

1. L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

a) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dalla lettera a) dell'articolo 14;

b) quando ne fa richiesta scritta almeno il quaranta per cento dei magistrati dell'ufficio;

c) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno;

d) per la discussione annuale sullo stato della giustizia.

2. L'assemblea può esprimere risoluzioni ed ordini del giorno, che non sono però vincolanti per il consiglio giudiziario né per il capo dell'ufficio.

ART. 22.

*(Posizione giuridica dei componenti togati).*

1. Per le incompatibilità, sospensioni e decadenze dei componenti togati del consiglio giudiziario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni o integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 35.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 23.

*(Sostituzione dei componenti eletti tra i magistrati).*

1. Quando, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente eletto tra i magistrati cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito, entro trenta giorni, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

2. Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituiti da eleggere.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 24.

*(Uffici direttivi).*

1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

a) presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione della Corte di cassazione;

d) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) presidente di tribunale, procuratore della Repubblica e presidente di tribunale di sorveglianza;

f) presidente del tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale;

g) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

h) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

#### ART. 25.

*(Nomina).*

1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale nel deliberare, tiene conto anche delle valutazioni e dei pareri previsti dall'articolo 14.

2. Resta fermo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

#### ART. 26.

*(Durata nell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane.

3. Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede.

#### ART. 27.

*(Condizioni per la nomina).*

1. Fuori dei casi relativi alle lettere a) e b), dell'articolo 24, al magistrato cui sia stato attribuito un ufficio direttivo può conferirsi un altro soltanto una volta, decorsi almeno quattro anni dalla effettiva cessazione dell'incarico precedente.

2. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.

3. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per la nomina ad uffici direttivi.

#### ART. 28.

*(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).*

1. Alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

#### ART. 29.

*(Funzioni giurisdizionali).*

1. Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

## ART. 30.

*(Modifica del ruolo organico della magistratura).*

1. Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello e sono sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la corte d'appello.

## ART. 31.

*(Funzioni di collaborazione direttiva).*

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

a) presidente di sezione di corte di appello;

b) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte di appello;

c) presidente di sezione di tribunale;

d) consigliere istruttore aggiunto;

e) procuratore della Repubblica aggiunto;

f) dirigente di sezione di pretura.

## ART. 32.

*(Nomina e durata dell'ufficio).*

1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente formulata in base alle attribuzioni conferitegli dall'articolo 14, lettera b).

2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 31 durano in carica cinque anni.

3. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il biennio successivo.

5. Si applica il comma 1 dell'articolo 27.

## ART. 33.

*(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).*

1. Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri obiettivi e predeterminati ».

## ART. 34.

*(Distribuzione degli affari giudiziari).*

1. Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 24 e 31 e il giudice incaricato dell'istruzione penale quando all'ufficio di istruzione sono applicati più giudici debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

2. In caso di deroga, il capo dell'ufficio deve informare entro dieci giorni il Consiglio superiore della magistratura. Se non interviene un provvedimento di revoca entro i successivi dieci giorni, la deroga si intende confermata. Restano validi in ogni caso gli atti compiuti.

3. La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

4. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

5. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

### TITOLO III

#### REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

##### ART. 35.

*(Funzioni di qualifica inferiore).*

1. Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 36.

*(Vacanze negli incarichi).*

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 24 e 31 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

##### ART. 37.

*(Trattamento economico dei componenti laici).*

1. Il trattamento economico dei componenti laici dei consigli giudiziari è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai carichi di lavoro e ai compensi corrisposti ai giudici non togati delle sezioni specializzate presso i tribunali.

## N. 2705

## ART. 1.

*(Mobilità automatica decennale).*

1. Nessun magistrato ordinario può essere assegnato per un periodo che superi complessivamente dieci anni a sedi comprese nell'ambito territoriale di uno stesso distretto di Corte d'appello, né esservi nuovamente assegnato se non siano trascorsi almeno altri dieci anni.

## ART. 2.

*(Esenzione e norma transitoria).*

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati di Cassazione che esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione.

2. In prima applicazione della presente legge gli anni trascorsi in sedi giudiziarie comprese entro lo stesso distretto di corte d'appello sono computati fino a un massimo di cinque.

## ART. 3.

*(Uffici direttivi e semidirettivi).*

1. Sono uffici direttivi:

a) primo presidente della Corte di cassazione.

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque;

c) presidente di sezione della Corte di cassazione;

d) presidente di corte d'appello, procuratore generale presso la corte d'appello;

e) presidente del tribunale dei minorenni, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, presidente del tribunale di sorveglianza;

f) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica;

g) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

h) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

2. Sono uffici semidirettivi:

a) presidente di sezione di corte d'appello;

b) avvocato generale presso la Corte di cassazione e presso la corte d'appello;

c) presidente di sezione di tribunale;

d) consigliere istruttore aggiunto;

e) procuratore della Repubblica aggiunto;

f) dirigente di sezione di pretura.

## ART. 4.

*(Durata degli uffici direttivi e semidirettivi).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo. Negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito per una sola volta il conferimento di un ulteriore incarico per uffici direttivi in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

3. I titolari degli incarichi semidirettivi di cui all'articolo 3, comma 2, durano in carica 5 anni. È consentito per una sola volta il conferimento di un ulteriore incarico per uffici semidirettivi in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

4. Non sono ammesse proroghe nella durata della cariche di cui ai commi 1 e 3.

## ART. 5.

*(Condizioni per la nomina).*

1. Gli uffici direttivi e semidirettivi non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi diciotto mesi.

## ART. 6.

*(Reversibilità delle funzioni).*

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.

## ART. 7.

*(Divieto di iscrizione a partiti politici).*

1. I magistrati ordinari non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono rinunciare all'iscrizione prima di entrare in ruolo.

2. I magistrati che siano iscritti a un partito alla data di entrata in vigore della presente legge vi devono rinunciare entro trenta giorni, dandone notizia al Consiglio superiore della magistratura.

## ART. 8.

*(Limiti all'attività politica).*

1. I magistrati ordinari non possono svolgere attività inerenti a un partito politico, né propaganda per partiti o candidati ad elezioni politiche, regionali o amministrative.

2. I magistrati ordinari che siano candidati ad elezioni politiche o amministrative possono liberamente svolgere attività politica e di propaganda, secondo le norme generali delle leggi elettorali.

## ART. 9.

*(Disciplina delle assegnazioni dopo candidature elettorali).*

1. Ferme restando le norme generali sulla incompatibilità per l'elettorato passivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i magistrati ordinari che siano stati candidati alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica non possono più essere assegnati, anche se non eletti, ad uffici giudiziari appartenenti allo stesso distretto cui apparteneva l'ufficio giudiziario cui il magistrato era assegnato al momento della richiesta di aspettativa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di candidatura ad elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

## ART. 10.

*(Divieto di assegnazione a funzioni non giurisdizionali).*

1. Nessun magistrato ordinario può essere addetto a funzioni diverse da quelle giurisdizionali.

2. Nessun magistrato può essere distaccato o comandato, né comunque assumere incarichi, anche di sola consulenza, presso Ministeri o amministrazioni statali anche autonome, enti pubblici anche economici, regioni ed enti locali di qualsivoglia natura.

3. In deroga ai commi 1 e 2, magistrati ordinari possono essere assegnati, per non più di cinque anni, ad incarichi presso il Ministero di grazia e giustizia.

## ART. 11.

*(Limiti all'assunzione di incarichi).*

1. Ai magistrati ordinari in attività di servizio è fatto divieto di assumere incarichi arbitrari.

2. I magistrati ordinari non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3. Previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, magistrati ordinari possono assumere incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, fermo restando il disposto dell'articolo 10.

4. I magistrati ordinari non possono assumere incarichi diversi da quelli di cui al comma 3. Sono compresi nel divieto quegli incarichi per i quali precedenti disposizioni di legge prevedono la possibilità di assegnazione a magistrati in alternativa ad altri soggetti.

5. I magistrati ordinari possono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura ad assumere incarichi di insegnamento universitario a contratto per non più di due anni accademici e alla condizione che l'insegnamento sia svolto presso un ateneo avente sede nella stessa città sede dell'ufficio in cui il magistrato esercita le funzioni.

6. I magistrati titolari di uffici direttivi e semidirettivi non possono essere autorizzati ad assumere alcun tipo di incarico, anche se previsto dalla presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai magistrati collocati fuori ruolo. Esse non si applicano ai magistrati in quiescenza.

8. L'assunzione di incarichi senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura comporta la sanzione della destituzione.

## ART. 12.

*(Commissioni tributarie e Commissari agli usi civici).*

1. Il limite di cui all'articolo 11, comma 6, non si applica agli incarichi conferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, relativo alle commissioni tributarie, ne' agli incarichi conferiti a norma delle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, e 10 luglio 1930, n. 1078, relative ai commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civici.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere autorizzati alla scadenza e, comunque, ogni tre anni. La mancata autorizzazione integra la fattispecie sanzionata dall'articolo 11, comma 8.

## ART. 13.

*(Comunicazione degli incarichi).*

1. I magistrati ordinari che, all'entrata in vigore della presente legge, stiano svolgendo o si accingano a svolgere, in quanto nominati, incarichi di qualsiasi specie e natura sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni.

## ART. 14.

*(Disposizioni finali).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.